

CHIEDE

ai sensi del vigente regolamento comunale, la rateizzazione del pagamento della somma di €

in numero rate mensili

A tal fine dichiara:

di essere in possesso del seguente indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata):

di autorizzare il pagamento tramite addebito sul proprio conto corrente bancario - IBAN N.

In fede

.....
Allega: copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione di dati personali) e del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), nonché del d.lgs. 33/2013 "Trasparenza", i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Montelepre, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento indicato in testa al modulo.

L'informativa sul trattamento dati personali è direttamente consultabile sulla home page del sito del Comune di Montelepre <https://www.comune.montelepre.pa.it/Home/Privacy Policy>

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione di dati personali) e del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), nonché del d.lgs. 33/2013 "Trasparenza", i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Montelepre, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento indicato in testa al modulo.

L'informativa sul trattamento dati personali è direttamente consultabile sulla home page del sito del Comune di Montelepre <https://www.comune.montelepre.pa.it/Home/Privacy Policy>

Estratto del Regolamento comunale per la rateizzazione e la compensazione delle entrate comunali

Art. 2

Criteri generali

1. In presenza di una richiesta di rateizzazione ai sensi del presente regolamento, il responsabile di cui all'articolo 1, comma 3, (*) del regolamento comunica al contribuente entro dieci giorni il piano di rateizzazione, ovvero il diniego di ammissione al piano.
2. La rateizzazione può essere autorizzata limitatamente ai debiti di importo superiore ad Euro 200,00 per le persone fisiche o di euro 500,00 per gli operatori economici, in forma di ditta individuale o di persona giuridica.

** Art. 1, comma 3: 3. Il soggetto competente all'applicazione del presente regolamento è individuato in funzione del contenuto della richiesta di rateizzazione. Si distinguono tre fattispecie di rateizzazione:*

- a) rateizzazione di soli avvisi di natura tributaria;
- b) rateizzazione di soli avvisi di natura non tributaria;
- c) rateizzazione sia di avvisi di natura tributaria che non tributaria.

Art. 3

Contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda di rateizzazione

1. Il debitore presenta apposita richiesta di rateizzazione, da inoltrare in carta semplice all'Ufficio competente alla gestione dell'entrata, secondo quanto stabilito all'art. 1, comma 3, con modalità idonea a comprovarne la ricezione, allegando copia fotostatica del documento di identità.
2. La richiesta deve essere presentata entro il termine di pagamento dell'ingiunzione e non oltre il termine previsto per l'impugnazione dell'avviso.
Potranno essere presentate anche le richieste di rateizzazione di avvisi il cui termine di impugnazione sia già scaduto ma gli importi da rateizzare saranno ricalcolati alla data della richiesta di rateizzazione ed eventualmente sarà notificato un nuovo avviso.
3. Tale istanza, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. generalità e codice fiscale del soggetto che la sottoscrive;
 - b. estremi dei provvedimenti da cui scaturisce il debito complessivo;
 - c. la durata del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 5;
 - d. indirizzo di posta elettronica certificata, ove il contribuente ne sia in possesso;
 - e. scelta eventuale dell'addebito in conto corrente.

ART. 4

Provvedimenti conseguenti all'istanza di rateizzazione

1. La comunicazione di conclusione dell'istruttoria sulla richiesta di rateizzazione indica, in caso di insussistenza di motivi ostativi, l'importo rateizzato, il numero delle rate e le relative scadenze, il tasso d'interesse legale e le modalità di pagamento.
2. Sull'importo ammesso a rateizzazione viene applicata, altresì, una maggiorazione nella misura del 1,5%. Tale maggiorazione non si applica ai contribuenti che autorizzano l'addebito in conto corrente secondo le procedure bancarie internazionali.
3. Per le comunicazioni verrà utilizzata, preferibilmente, la posta elettronica certificata, il cui indirizzo deve essere indicato dall'utente nell'istanza. In mancanza di pec i costi delle comunicazioni tramite raccomandata saranno pertanto a carico del richiedente.
4. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

ART. 5

Modalità di rateizzazione

1. Il piano di rateizzazione viene determinato sulla base dell'importo totale degli atti ammessi alla rateizzazione, comprensivi di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento calcolato a rate costanti per singolo documento di cui si chiede la rateizzazione. La prima rata decorre dalla fine di accoglimento dell'istanza.
2. È possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.
3. La durata del piano rateale non può eccedere i dodici mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 100,00.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, l'intero importo residuo sarà inviato a riscossione coattiva, sarà riscuotibile in una unica soluzione e non potrà essere oggetto di ulteriore rateizzazione.
5. La rateizzazione non è mai possibile quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 2, nel caso di pagamento parziale delle rate e di decadenza dal beneficio, i pagamenti saranno imputati secondo i criteri di cui all'art. 1193 del codice civile.

ART. 6

Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi su base giornaliera nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta.